

***I diritti e i doveri dei fedeli cristiani  
nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium  
e nel Codex Iuris Canonici***

LORENZO LORUSSO, OP  
*Pontificio Istituto Orientale*

---

**Sommario:**

§1. Introduzione. §2. I diritti comuni dei fedeli nella Chiesa. §3. Il catalogo dei diritti e dei doveri. §4. Differenze tra CIC e CCEO. §5. Conclusione.

---

**§1. Introduzione**

La *Dichiarazione dei Diritti Umani* del 1948 è un documento di carattere fondamentalmente laico. Analizzando le origini filosofiche e politiche di questa *Dichiarazione* di diritti si impone questa conclusione. In essa confluiscono il pensiero filosofico sulla dignità della persona e l'affermazione delle sue prerogative individuali, come frutto maturo delle dichiarazioni che accompagnarono l'indipendenza degli Stati Uniti d'America e la Rivoluzione Francese. La *Dichiarazione* prescinde dalle dottrine religiose differenti, per concordare nel comune denominatore che ci unisce come esseri umani.

Tuttavia noi possiamo e dobbiamo celebrare il sessantesimo anniversario della *Dichiarazione* perché, come cristiani, siamo chiamati a seguire il passo dell'uomo e perché le radici ultime della dignità della persona umana, proclamata nella *Dichiarazione*, hanno in Cristo e nel Vangelo la loro espressione più perfetta.

Il concilio Vaticano II espresse con una frase incisiva la vocazione e la volontà della Chiesa di accompagnare l'uomo nella sua avventura umana: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore [...]. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia»<sup>1</sup>.

Questo principio generale ha un'applicazione più concreta nella *Dichiarazione dei Diritti Umani*, perché è il nobile riflesso delle aspirazioni più elevate dell'umanità. È un punto di arrivo nella storia umana, perché si possono incontrare in essa gli insegnamenti delle maggiori tradizioni culturali e religiose del mondo.

---

**Abbreviazioni.** CCEO = *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. CIC = *Codex Iuris Canonici*. LEF = *Lex Ecclesiae Fundamental*. EV = *Enchiridion Vaticanum*. GS = Concilio Vaticano II, decr. «*Gaudium et Spes*». LG = Concilio Vaticano II, decr. «*Lumen Gentium*».

<sup>1</sup> GS 1.

Si afferma insistentemente che si tratta di diritti *universali, indivisibili e interdipendenti*, e non si può affermare uno senza pregiudicare gli altri. Tuttavia, alcuni principi fondamentali, come il diritto al lavoro o all'educazione, sono relegati frequentemente dall'attenzione prestata da molti paesi. Lo stesso diritto primordiale alla vita, quello che è alla base di tutti gli altri, non sempre trova la debita approvazione, dalla nostra ottica cristiana dei diritti dell'uomo, ma a volte è interpretato in maniera arbitraria e riduttiva. La Chiesa capisce che, in nome della libertà individuale, non raramente si violano i diritti fondamentali di grandi masse per mancanza di solidarietà, negando loro l'opportunità di una vita degna. Oppure non si considerano le prerogative del nascituro, che è inoltre soggetto di diritti. Per esso non può tacere la sua voce profetica, denunciando ciò che considera come attentati alla dignità umana, secondo quanto è percepito dalla rivelazione.

Riferendosi a questa irrinunciabile qualità di universalità e indivisibilità, il Papa GIOVANNI PAOLO II affermava: «Tali tratti distintivi vanno riaffermati vigorosamente per respingere le critiche di chi tenta di sfruttare l'argomento della specificità culturale per coprire violazioni dei diritti umani, come di chi impoverisce il concetto di dignità umana negando consistenza giuridica ai diritti economici, sociali e culturali»<sup>2</sup>.

Come persone umane noi siamo parte di questa grande famiglia, che lotta per promuovere lo sviluppo, per consolidare la pace, garantire la giustizia e difendere i deboli, affermando i diritti di tutta la persona umana. A noi spetta farlo con l'illuminazione della fede. Una luce che non ci è data per il nostro beneficio personale, bloccando il nostro cuore e la nostra vita in strutture rigide e distanti. Il nostro cuore deve essere aperto, pieno di compassione e benevolenza, ai problemi e alle necessità degli uomini. La nostra vita deve costituire un compromesso con la dignità umana, illuminando la sua traiettoria con la fonte ultima della sua nobiltà, che ha ricevuto dal suo Creatore e che si perfeziona definitivamente in Gesù Cristo. Come cristiani dobbiamo annunciare «la civiltà dell'amore, fondata sui valori universali della pace, solidarietà, giustizia e libertà, che incontrano in Cristo la loro piena realizzazione»<sup>3</sup>.

La riscoperta dei diritti dell'uomo ha indotto la comunità cristiana a interrogarsi su un problema diverso ma che ha con questo delle analogie: i diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico. Non si tratta più di affermare i diritti propri della persona umana creata a immagine di Dio, che devono costituire il fondamento per una società più giusta, ma di individuare i diritti propri del fedele cristiano da elencare e tutelare nell'ordinamento canonico.

Va subito precisato allora che non è mia intenzione riferirmi ai diritti fondamentali dell'uomo e della donna, promananti dallo loro stessa dignità di persone umane, previi e indipendenti da qualsiasi formulazione positiva. Mi riferisco invece ai diritti propri del cristiano *qua talis*, o ancora più concretamente, ai diritti contenuti nei cann. 208-223 del CIC e nei cann. 10-26 del CCEO.

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace*, 1° gennaio 1998, n. 2 in *EV* 16/1515.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, «*Tertio Millennio Adveniente*», 10 novembre 1994, n. 52: 14/1807.

Inoltre, va subito precisato che non è mia intenzione affermare oppure auspicare una meccanica trasposizione in blocco dei diritti dell'uomo nell'ordinamento canonico. Ciò non è possibile, data la matrice diversa e specialmente tenuto conto del contenuto stesso di alcuni diritti che hanno senso solo nell'ambito della comunità politica e dell'ordinamento statale.

In questi ultimi anni teologi e canonisti hanno animatamente discusso intorno al valore e al significato dei cosiddetti diritti e doveri "fondamentali" dei fedeli, alla possibilità e all'opportunità di una loro formalizzazione, alle modalità di formulazione del relativo catalogo<sup>4</sup>. Ma se è indiscutibile che le costituzioni civili abbiano esercitato un certo influsso nell'idea di stilare una "carta dei diritti dei fedeli", è allo stesso evidente che tali diritti hanno un fondamento e una natura ben diversi dai diritti riconosciuti ai cittadini dalle legislazioni degli stati. Questo a causa sia delle obiettive differenze esistenti tra la Chiesa e le società politiche, sia delle diverse concezioni del rapporto tra persona e comunità a cui si ispirano i rispettivi ordinamenti. Basti qui ricordare che nella Chiesa non è possibile separare e contrapporre bene pubblico e bene privato poiché, secondo la dottrina cattolica, ogni fedele realizza il proprio destino personale nella partecipazione alla comunità ecclesiale, dal momento che questa è stata istituita perché tutti e singoli gli uomini giungano alla salvezza. La Chiesa ha, poi, un concetto di libertà ben diverso da quello sostenuto dalla cultura laica e razionalistica, in quanto ritiene che l'uomo debba sempre riconoscere e rispettare la sua originaria dipendenza da Dio<sup>5</sup>.

## **§2. I diritti comuni dei fedeli nella Chiesa**

Il fatto che il fedele cristiano abbia diritti propri e, dunque doveri, *qua christianus*, è evidente, ma questi nascono dalla sua incorporazione a Cristo mediante il battesimo, che lo fa essere membro del Popolo di Dio e partecipe dell'unica missione salvifica che coinvolge in primo luogo se stesso assieme a tutti i fratelli. Con il battesimo, «l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri» (can. 96 *CIC*)<sup>6</sup>.

Non si sa bene che cosa concretamente significhi la qualifica di *fondamentale*. Più importante? Fondamento degli altri diritti? Sottratto a successivi interventi legislativi? Comuni a tutti? Che siano importanti sembra evidente, ma è difficile stabilire che siano i più importanti di tutto

<sup>4</sup> Cfr. AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, Milano 1981.

<sup>5</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in AA.VV., *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, Bologna 1989, 67.

<sup>6</sup> Non è presente nel *CCEO*. Si tratta dell'omissione del can. 16 *Cleri sanctitati*. La Commissione orientale così si esprime: «In articolo I primi capituli *De personis physicis* notandum est canonem 16 *CS* (*Baptismate homo constituitur persona in Ecclesia*) in schemate iam non apparere. Consultoribus visum est hunc canonem normam supracodicalem continere, quae de cetero in canone 10 schematis *De cultu divino et praesertim de sacramentis*, ubi agitur de incorporatione Ecclesiae in baptismo effecta, sufficienter expressa est»: *Nuntia* 13 (1981), 4. Si tratta di una norma sopracodificiale; il can. 675 §1 *CCEO* è sufficiente: «Nel battesimo, per mezzo del lavacro dell'acqua naturale con l'invocazione del nome di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, che è il suo Corpo».

l'ordinamento giuridico. Non penso poi si possa dire che essi fondino gli altri diritti dei fedeli e molto meno che siano sottratti a limitazioni nell'ordinamento positivo<sup>7</sup>.

È doveroso però notare che, se diventa problematico parlare di diritti "fondamentali" del cristiano, ciò non vuol dire che alcuni diritti fondamentali dell'uomo non abbiano rilevanza nell'ordinamento canonico, né tanto meno negare a questi diritti una certa fundamentalità, intesa in modo coerente con l'ordinamento canonico<sup>8</sup>.

Quale è dunque la natura di questi diritti? Penso che non si possa negare loro la categoria di diritti soggettivi, anche se il termine può risultare ambiguo, dato il diverso significato che gli attribuiscono gli autori, specialmente civilisti.

Il fondamento ultimo di questi diritti si trova nella stessa condizione cristiana, nell'incorporazione a Cristo per il battesimo che lo costituisce "persona" nella Chiesa *cum officiis et iuribus, quae christianis sunt propria*, cioè lo costituisce *subiectum iuris*.

La Chiesa riconosce questi diritti, perché la maggior parte di essi contenuti nei Codici non devono la loro esistenza ad una concessione del legislatore, ma sono inerenti, intrinseci al modo di essere cristiano che implica di per se stesso, cioè prima della determinazione della legge positiva, peculiari doveri e diritti.

Benché la maggior parte dei diritti elencati nei Codici della Chiesa siano specificamente cristiani, cioè vengono al fedele *qua christianus*, ce ne sono alcuni che sono diritti puramente umani, cioè che corrispondono a qualsiasi persona, come per esempio, il diritto alla buona fama, alla propria intimità (can. 220 *CIC* ; can. 23 *CCEO* ), alla legittima tutela dei propri diritti (can. 221 §§1-2 *CIC* ; can. 24 §§1-2 *CCEO* )<sup>9</sup>, alla legalità nella punizione (can. 221 §3 *CIC* ; can. 24 §3 *CCEO* )<sup>10</sup>, e potrebbe considerarsi anche tale il diritto di associazione (can. 215 *CIC* ; can. 18 *CCEO* ), visto come applicazione in campo ecclesiale dell'omonimo diritto che corrisponde ad ogni persona per la sua socialità.

I diritti dei fedeli allora non devono essere confusi con quei diritti umani a cui il magistero pontificio dedica giustamente tanta attenzione. Essi infatti non si fondano, almeno direttamente, immediatamente ed esclusivamente, nella natura umana, ma derivano, come abbiamo detto, dall'incorporazione al Popolo di Dio. I diritti specifici dei cristiani non sono preesistenti alla Chiesa, ma sono conferiti dalla stessa attraverso il battesimo e gli altri sacramenti. E la Chiesa non ha come scopo primario di garantire la realizzazione dei diritti dei singoli, ma di assicurare la permanenza del mistero di Cristo nella storia. Ciononostante, l'enunciazione di ciò che è comune a tutti i fedeli cristiani è considerato indispensabile non solo per

---

<sup>7</sup> Sono interrogativi e risposte che preferisco fare mie rifacendomi così a quanto mirabilmente scritto da CASTILLO LARA R. J., *Diritti e doveri dei christifideles*, in AA.VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, «Studi Giuridici» XIV, Città del Vaticano 1987, 21-40.

<sup>8</sup> Cfr. INCITTI G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, 67-68.

<sup>9</sup> Cfr. *LEF*, can. 22 §§1-2.

<sup>10</sup> Cfr. *LEF*, can. 21.

ragioni di tecnica e sistematica giuridica ma anche per dare attuazione sul piano legislativo all'insegnamento della LG circa quella fondamentale unità ed uguaglianza di tutti i membri del Popolo di Dio che viene prima della diversità dei loro ministeri. Si ottengono così anche alcuni specifici vantaggi: si distingue con chiarezza la condizione comune dei fedeli da quella propria dei laici e si mette in luce che la dignità cristiana, così come la dignità umana, è fonte per i battezzati di diritti e doveri "fondamentali" in ordine alla vocazione, alla santità e alla partecipazione all'unica missione della Chiesa. Si sottolinea così che la comunità ecclesiale è costituita da persone dotate di diritti soggettivi fondati sul diritto divino, naturale e positivo, che devono essere riconosciuti da tutti ed efficacemente tutelati dall'autorità ecclesiastica.

Un altro aspetto da considerare è la relazione *dovere-diritto*. Ad ogni diritto corrisponde un dovere e viceversa. Al diritto del titolare corrisponde negli altri il dovere di rispettarlo. Ma a volte anche nello stesso titolare sorge il dovere di esercitare il proprio diritto: è un diritto non facoltativo, un diritto-dovere. Al dovere del titolare corrisponde negli altri il diritto di esigere il compimento del dovere. Contemporaneamente il dovere implica nello stesso titolare il diritto a poter compiere il proprio dovere. Ciò fa vedere che in questa, come pure in altre materie, bisogna soprattutto tenere presente l'originalità della Chiesa e del suo ordinamento, senza tentare di cercare ispirazioni o modelli in sistemi giuridici del tutto diversi, siano essi di tipo collettivista o liberal-capitalista.

Il titolo che troviamo nel Libro II del *CIC*, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, sottolinea la particolare natura e la funzione specifica che ha il diritto nella Chiesa: per il fedele cristiano gli obblighi sono antecedenti ai diritti, considerato che la sua condizione deriva dalla libera iniziativa di Dio e dalla sua partecipazione alla *communio* ecclesiastica<sup>11</sup>. Il titolo del *CCEO* è invece *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri*. Di per sé è indifferente usare l'uno o l'altro ordine e la scelta del *CCEO* è più conforme con la psicologia ed il gusto moderno.

L'elenco di doveri e diritti che stiamo commentando è stato chiamato da alcuni *Statuto giuridico dei christifideles*<sup>12</sup>. Non lo considero appropriato. Il termine "statuto" nel linguaggio canonico ha un suo preciso significato, fissato nel can. 94 *CIC*. I canoni in questione non rappresentano un vero statuto del *christifidelis*. Anzitutto perché non sono solo i diritti e doveri che configurano uno statuto. Manca l'elemento fondamentale, che è dato dalla nozione stessa del *christifidelis*, nonché altri elementi e dati costituzionali indispensabili per una completa ubicazione giuridica del *christifidelis*.

La centralità della figura del fedele cristiano nei Codici della Chiesa cattolica risulta evidente se si considera che l'intero Libro secondo del *CIC*,

<sup>11</sup> Cfr. LONGHITANO A., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, Roma 1990, 33; CASTILLO LARA R. J., *Diritti e doveri dei christifideles*, op. cit., 34.

<sup>12</sup> BEYER J., *De statuto iuridico christifidelium iuxta vota Synodi Episcoporum in novo Codice Iuris Canonici condendo*, in *Periodica* 57 (1980), 580; DELLA TORRE G., *Il Popolo di Dio*, in AA.VV., *La nuova legislazione canonica*, Roma 1983, 147.

dedicato al Popolo di Dio, e il Titolo primo del CCEO, si aprono proprio con la definizione di questo stato che può ben dirsi comune a tutti i membri della Chiesa. I fedeli cristiani sono tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo: vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e laici. Il fedele cristiano può essere definito come un battezzato, che è incorporato in Cristo e nella Chiesa di Cristo diventando un soggetto di diritti e doveri come una persona e perciò partecipa ai *tria munera* di Cristo e alla missione della Chiesa, secondo la sua condizione. *Christifidelis*, però, è un concetto astratto di una realtà che può esistere solo immersa nella dimensione temporale. Laico, chierico e consacrato sono specificazioni del *christifidelis* riguardanti le sue condizioni e funzioni ecclesiali. Dunque il soggetto del diritto è laico, chierico e consacrato, secondo il proprio *status* e la propria condizione.

Il concetto di *christifidelis* è, in certo senso, un'astrazione teologica e giuridica perché in realtà non esiste il *christifidelis* allo stato puro. In base alla fondamentale differenziazione che proviene dalla stessa volontà fondazionale di Cristo, il battezzato o è laico o è chierico o è ascritto allo stato religioso. In certo senso si potrebbe forse dire che ciò che più si avvicina al *christifidelis* allo stato puro è il laico, il cui stato non aggiunge nessuna ulteriore specificazione al *christifidelis*, per cui non è errato dire che il laico è il semplice *fidelis*. Una conferma di tale asserto si può forse vedere nel fatto che la nozione di *christifidelis* che offre il can. 204 CIC e il can. 7 CCEO coincide con la nozione del laico della LG 31, dal quale è stata presa *quasi ad litteram*<sup>13</sup>.

Il can. 208 CIC e il can. 11 CCEO affermano chiaramente il concetto dell'uguaglianza della dignità e azione tra i fedeli cristiani, a causa della loro rigenerazione in Cristo attraverso il battesimo<sup>14</sup>. Questa uguaglianza radicale sta a fondamento di ciò che gli obblighi e diritti dei fedeli cristiani vogliono elaborare. Dunque sulla base dell'uguaglianza vengono innestati i vari diritti dei fedeli.

I Codici non si limitano a questa identificazione tra i fedeli cristiani e i battezzati, ma si preoccupano anche di mettere in luce gli effetti prodotti dal battesimo: sono costituiti Popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (Cfr. can. 204 §1 CIC; can. 7 §1 CCEO).

I canoni in questione rinviano a una serie di insegnamenti del Vaticano II: il battesimo come incorporazione a Cristo, la Chiesa come Popolo di Dio, la partecipazione di tutti i fedeli cristiani agli uffici di Cristo, l'universale missione di salvezza affidata alla Chiesa, la responsabilità che compete a tutti i cristiani nella sua realizzazione. Questi canoni propongono una sintesi quanto mai succinta dell'intera ecclesiologia conciliare e vanno letti in parallelo con i documenti conciliari: LG 7; UR 22; LG 9; SC 1; LG 35; LG 13; LG 10; LG 12; LG 36; AA 6; AG 5; LG 17.

<sup>13</sup> Per l'esegesi del can. 204 §1: INCITTI G., *Il Popolo di Dio*, op. cit., 23-27.

<sup>14</sup> Cfr. LEF, can. 9.

Il §2 del can. 204 *CIC* e il §2 del can. 7 *CCEO* ripetono testualmente l'insegnamento della costituzione *LG 8*: la «Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui».

I Codici allora sanciscono ciò che è comune a tutti i fedeli cristiani prima ancora di esporre gli specifici diritti e doveri corrispondenti alle loro diverse condizioni di chierici o di laici, di consacrati a Dio o di coniugati. È da tenere presente che il Concilio, mentre riconosce l'esistenza di diritti e doveri comuni a tutti i membri del Popolo di Dio, non si preoccupa di prospettare un elenco organico e completo, ma si limita ad alcune esemplificazioni formulate in termini privi della necessaria veste giuridica. Questo sarà compito dei Codici.

Infine l'elenco dei diritti e doveri dei fedeli cristiani offre una base giuridica comune che facilita l'ulteriore determinazione delle specifiche attribuzioni riguardanti le diverse condizioni personali dei membri del Popolo di Dio.

Nessuno mette in dubbio che i singoli cristiani hanno nella Chiesa dei veri e propri diritti e, di conseguenza, una sfera di attività e di rapporti in cui possono agire liberamente e responsabilmente, nell'immunità da ogni coercizione autoritativa. Come pure è innegabile che nell'ordinamento canonico il riconoscimento di diritti soggettivi si viene a configurare in modo diverso da quanto avviene in qualunque altro ordinamento.

Nel diritto della Chiesa, infatti, tutte le norme, per quanto specifiche e dettagliate possano essere, sono in diretta funzione del conseguimento di un unico fine che viene descritto come gloria di Dio, salvezza delle anime, bene comune e utilità della Chiesa, realizzazione di quella unità che all'interno del Popolo di Dio lega tra loro i singoli fedeli e le diverse comunità, ed è chiamato comunione ecclesiastica. Ne segue che nella comunità ecclesiale qualunque posizione soggettiva viene riconosciuta e tutelata solo in quanto si riveli funzionale al raggiungimento di quello che costituisce il fine proprio ed esclusivo della Chiesa e non può, dunque, essere in alcun modo utilizzata per altri scopi.

Questa esigenza è di carattere talmente generale da riguardare non solo i diritti ma anche i poteri. In sintesi: nella Chiesa ogni diritto come ogni potere deve essere esercitato in modo corrispondente alla dinamica e alla finalità proprie della comunità ecclesiale. Deve realizzarsi, cioè, secondo una logica di comunione.

Per quanto specificamente concerne l'esercizio dei diritti tale esigenza è espressamente affermata dal can. 209 §1 *CIC* e dal can. 12 §1 *CCEO*: «I fedeli cristiani hanno l'obbligo di conservare sempre, nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa». L'inciso «nel loro modo di agire» appare particolarmente significativo in quanto mette in luce come questo obbligo riguardi, senza alcuna distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, tutte le azioni del cristiano. Va però osservato che questa disposizione avrebbe meritato per la sua rilevanza una formulazione ben più ampia ed articolata. Per i cristiani vivere in comunione con la Chiesa non è solo un dovere, ma anche un diritto. È, infatti, evidente che non si può in alcun modo escludere o emarginare dalla compagine visibile della Chiesa

chi, avendo lo spirito di Cristo, ne accetti integralmente la struttura e i mezzi di salvezza<sup>15</sup>. E, del resto, l'esistenza di questo diritto alla comunione risulta chiaramente, per i profili essenziali anche se specifici, dagli stessi Codici: il can. 213 *CIC* e il can. 16 *CCEO* riconoscono a tutti i fedeli il diritto "di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla Parola di Dio e dai sacramenti".

Inoltre vivere nella comunione non è uno tra i tanti diritti e doveri che spettano ai battezzati, ma costituisce l'unico diritto-dovere veramente "fondamentale" in quanto riassume, sintetizza e qualifica tutti gli altri. Il can. 223 §1 *CIC* e il can. 26 §1 *CCEO* ricordano, infatti, che "nell'esercizio dei propri diritti i fedeli cristiani, sia individualmente sia riuniti in associazione, devono tener conto del bene comune della Chiesa, nonché dei diritti degli altri e inoltre dei propri doveri verso gli altri"<sup>16</sup>. E, a proposito di tali doveri, il can. 209 §2 *CIC* e il can. 12 §2 *CCEO* richiamano con forza al diligente adempimento di quelli riguardanti la Chiesa, sia universale sia particolare o *sui iuris*. Nessun diritto, quindi, può essere esercitato sulla base di valutazioni egoistiche e individualistiche poiché un tale esercizio sarebbe in insanabile contrasto con la stessa natura dei diritti dei cristiani.

La norma del can. 209 §1 *CIC* e del can. 12 §1 *CCEO* ha dunque una portata molto ampia e generale, preceduta dall'affermazione della uguaglianza tra i cristiani: "Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'attività; in forza di essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua condizione e funzione, cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo" (can. 208 *CIC* e can. 11 *CCEO*).

I Codici prendono atto di tutta questa realtà e si preoccupano di precisare al can. 205 *CIC* e al can. 8 *CCEO* che "sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico"<sup>17</sup>. In altri termini, secondo i Codici, solo quei battezzati che professano integralmente la fede, accettano tutti i sacramenti, riconoscono l'autorità del papa e dei vescovi sono pienamente incorporati nella società ecclesiale<sup>18</sup>. I battezzati acattolici, pur non essendo in comunione con la Chiesa cattolica, mantengono con essa una reale, vera comunione, sebbene imperfetta, che tende alla perfetta comunione.

Allora, se tutti i battezzati sono fedeli, solo i cattolici hanno la pienezza dei diritti e la totalità dei doveri che spettano ai membri della Chiesa. I Codici, dunque, sulle orme del Concilio, considerano anche i cristiani acattolici come appartenenti alla Chiesa, ma non pretende più imporre a essi tutti gli obblighi dei fedeli cattolici (cfr. can. 11 *CIC* e can. 1490 *CCEO*).

Una speciale attenzione è riservata ai catecumeni. Essi, non avendo ancora ricevuto il battesimo, non rientrano nella definizione di fedele cristiano, ma, per il loro desiderio di essere incorporati al Popolo di Dio e

<sup>15</sup> Cfr. *LG* 14.

<sup>16</sup> Cfr. *LEF*, can. 24 §1.

<sup>17</sup> Cfr. *LEF*, can. 6.

<sup>18</sup> Cfr. *LEF*, can. 6.



per la loro vita di fede, speranza e carità sono uniti alla Chiesa secondo una modalità che è chiamata “speciale” e, di conseguenza, godono di diverse prerogative proprie dei cristiani (cfr. can. 206 *CIC* e can. 9 *CCEO*)<sup>19</sup>. Il can. 587 §1 *CCEO* (cfr. can. 788 §1 *CIC*) afferma: «Coloro che vogliono congiungersi alla Chiesa siano ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato, che non sia una semplice esposizione di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana e un tirocinio debitamente prolungato»; nel §2: «Coloro che sono iscritti al catecumenato hanno il diritto di essere ammessi alla liturgia della parola e alle altre celebrazioni liturgiche non riservate ai fedeli cristiani» (cfr. can. 788 §2 *CIC*). Tra l'altro, i catecumeni hanno il dovere di cercare la verità e di abbracciarla, il diritto all'immunità dalla coazione (cfr. can. 586 *CCEO*), il diritto di iscriversi a qualunque Chiesa *sui iuris* (cfr. can. 588 *CCEO*; can. 748 §2 *CIC*), il diritto che venga amministrato il battesimo se viene richiesto da coloro che sono debitamente disposti a riceverlo (cfr. can. 682 §1 *CCEO*), il diritto di ricevere benedizioni e le esequie ecclesiastiche (cfr. can. 875 *CCEO*), il diritto di agire in giudizio (cfr. can. 1134 *CCEO*; can. 1476 *CIC*).

### **§3. Il catalogo dei diritti e dei doveri**

I canoni sui diritti e doveri dei fedeli cristiani sono ripresi quasi integralmente dal testo della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*<sup>20</sup>, alla cui stesura hanno collaborato dei consultori della Commissione per la Revisione del Codice Orientale nel cosiddetto *Cætus mixtus de lege Ecclesiae fundamentali* dal 1974 in poi, e tutti i membri della stessa Commissione al cui giudizio è stato sottoposto l'intero progetto di questa *Lex*<sup>21</sup>.

La materia è fondamentalmente nuova nel diritto canonico; infatti, nonostante che il Codice di diritto canonico del 1917 parlasse nel can. 87 di *omnia christianorum iura et officia*, non ne offriva un elenco, anche se non si può dire per questa ragione che tali diritti fossero sconosciuti al predetto Codice<sup>22</sup>.

Bisogna infine rilevare che questo elenco non è completo, né ha pretesa di esserlo<sup>23</sup>. Mancano altri doveri e diritti, comuni anch'essi a tutti i fedeli, dei quali si parla in altre parti dei Codici e che sono impliciti in altre disposizioni legislative. Comunque, il fatto che i Codici abbiano tentato un elenco, anche se incompleto, di doveri e diritti di rilevante importanza, comuni a tutti i *christifideles*, va salutato come un significativo progresso, perché la chiarezza nel definire doveri e diritti è non solo una esigenza della certezza giuridica, ma contribuisce efficacemente al pacifico ed ordinato evolversi della vita ecclesiale.

<sup>19</sup> Cfr. *LEF*, can. 8 §§2-3.

<sup>20</sup> Cfr. *Communications* 12 (1980), 25-47.

<sup>21</sup> Cfr. ZUZEK I., *La "Lex Ecclesiae Fundamentalis" et les deux Codes*, in *L'Année Canonique* 40 (1998), 19-48.

<sup>22</sup> Cfr. CIPROTTI P., *De vocabulorum usu ad ius subiectivum designandum in Codice Iuris canonici* in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici*, Romæ 1953, 57-61; ONCLIN W., *Considerationes de iurium subiectivorum in Ecclesia fundamento ac natura*, *ibid.*, 211-226; INCITTI G., *Il Popolo di Dio*, op. cit., 22.

<sup>23</sup> Per i limiti nella formalizzazione del catalogo: G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, op. cit., 72-73.

Il catalogo dei diritti e doveri è collocato nel Libro II del *CIC*, *Il popolo di Dio*, Parte I, *I fedeli*, cann. 204-207, Titolo I, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, cann. 208-223. Nel *CCEO* il catalogo è contenuto nel Titolo I *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri*, cann. 7-26. Un membro della Pontificia Commissione per il Codice Orientale (*PCCIOR*) era del parere che «si tratta di un titolo che presenta una specie di Costituzione dei diritti dell'uomo cristiano, un titolo che non servirà mai a niente». Ma il *Cætus de expansione observationum* ha risposto che «l'intero titolo si fonda sul Concilio Vaticano II»<sup>24</sup>. Inserire i canoni nel primo Titolo del *CCEO* e nel Libro II del *CIC* dopo le norme generali, ha un preciso significato: «Per mettere in risalto prima di ogni altro *ius*, i diritti comuni dei battezzati»<sup>25</sup>.

Un tale elenco non può essere considerato, come abbiamo detto, assolutamente esauriente in quanto costituisce una formalizzazione positiva, e dunque storica e contingente, di principi di diritto divino. Per comprendere adeguatamente il significato di questi canoni occorre sempre rifarsi all'immagine globale del fedele quale emerge dalla rivelazione e dall'interpretazione autentica che ne propone l'autorità della Chiesa, così come dispone implicitamente ma chiaramente, il can. 204 *CIC* e il can. 7 *CCEO*.

Questa avvertenza è opportuna in quanto contro i progetti dei canoni in questione vi sono state diverse critiche. In particolare si è osservato che le evidenti deficienze di carattere sistematico non consentivano di cogliere il criterio seguito nell'enunciazione e si è pure sottolineato che gli obblighi morali risultavano talvolta confusi con quelli giuridici mentre i diritti dei fedeli non venivano sempre chiaramente distinti da quelli umani<sup>26</sup>.

Tali carenze si riscontrano in una certa misura anche nel testo promulgato che può dar luogo a rilievi soprattutto per il tentativo operato dal legislatore di conciliare nelle stesse norme l'affermazione dei diritti dei singoli e la tutela delle prerogative dell'autorità.

Sotto questo profilo appare decisamente criticabile che nell'enunciazione di singoli diritti siano ripetuti limiti sostanziali e condizioni di esercizio che risultano già chiaramente da altre norme di portata generale o dagli stessi principi basilari dell'ordinamento canonico. Così avviene, ad esempio, a proposito della conformità alla dottrina della Chiesa, dell'ossequio dovuto all'autorità della Chiesa e al suo magistero, delle differenti modalità di esercizio richieste dalla diversità delle condizioni personali e dei ministeri ecclesiali degli interessati.

Il costante richiamo a queste esigenze rivela nel legislatore la discutibile preoccupazione che il riconoscimento dei diritti dei fedeli possa essere male interpretato e dare luogo a inaccettabili abusi. Tale preoccupazione può essere comprensibile sotto il profilo pastorale, ma la soluzione adottata non è certamente rispondente alle regole di una corretta tecnica legislativa.

<sup>24</sup> *Nuntia* 28 (1989), 15.

<sup>25</sup> *Nuntia* 26 (1988), 99.

<sup>26</sup> Cfr. BERNAHRD J., *Les droits fondamentaux dans la perspective de la Lex fundamentalis et la revision du Code de Droit Canonique*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, Milano 1981, 367-395.

Notevoli perplessità suscita anche la disposizione del can. 223 §2 *CIC* e can. 26 §2 *CCEO*: «spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli cristiani»<sup>27</sup>.

L'affermazione appare difficilmente contestabile in linea di principio: da un lato ogni diritto deve essere esercitato secondo una logica di comunione, dall'altro non vi è dubbio che spetti ai pastori stabilire ciò che è richiesto dal bene della Chiesa. Tuttavia la disposizione è formulata in termini troppo ampi e generici per poter essere considerata accettabile. Essa, di fatto, rischia di lasciare l'esercizio di qualunque diritto in balia dell'autorità. Avrebbe per lo meno dovuto precisare che i diritti dei fedeli cristiani possono essere limitati solo dalla legge e in modo tale da farne comunque salva la sostanza.

Peraltro queste come altre carenze non devono far sottovalutare la rilevanza e il significato della codificazione degli obblighi e dei diritti del fedele cristiano. Non si tratta, infatti, di generiche affermazioni di principio, ma di vere e proprie norme promulgate dal supremo legislatore che sono in larga parte fondate sul diritto divino ed estendono la loro efficacia ai più diversi campi e rapporti. Di conseguenza, se l'autorità ecclesiastica ha il potere di regolare l'esercizio dei diritti dei battezzati, essa non può comportarsi come se non esistessero o fossero integralmente abbandonati alla sua discrezionalità.

Il sacramento del battesimo, essendo alla base dell'incorporazione di ogni fedele cristiano alla vita della Chiesa, conferisce ad ogni battezzato una stessa condizione giuridica che è permanente, che è conseguenza del principio di uguaglianza, senza pregiudizio delle applicazioni giuridiche concrete conseguenti al principio di varietà. La vita cristiana presuppone la consacrazione battesimale e sopra di essa l'ordinamento giuridico della Chiesa precisa e determina i diritti e doveri, con il conseguente stile di vita, che costituiscono la *condicio iuridica christifidelis in Ecclesia*<sup>28</sup>. Questa condizione giuridica del fedele ha il suo fondamento ontologico nella partecipazione al sacerdozio di Cristo, espresso nella *LG* 10.

L'uguaglianza, enunciata come primo principio, dà luogo a due esigenze primarie inerenti al battesimo in ordine alla edificazione della Chiesa, che possiamo denominare doveri "fondamentali" di santità e apostolato. Ogni battezzato deve raggiungere la santità secondo la propria condizione<sup>29</sup>. A questo dovere corrisponde il diritto all'assistenza spirituale da parte dei pastori della Chiesa<sup>30</sup>. Infatti, il can. 210 *CIC* e il can. 13 *CCEO* affermano: «Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione»<sup>31</sup>. Si tratta di un dovere di valenza morale, ma che non perde il suo tenore

<sup>27</sup> Cfr. *LEF*, can. 24 §2.

<sup>28</sup> Cfr. LONGHITANO A., *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, in AA.VV., *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, Bologna 1989, 40-42.

<sup>29</sup> Cfr. *AA* 6.

<sup>30</sup> Cfr. *LG* 37.

<sup>31</sup> Cfr. *LEF*, can. 10.

giuridico. Mediante la santificazione personale ogni fedele cristiano contribuisce all'edificazione della Chiesa. La santificazione personale di ciascuno santifica l'intera comunità ecclesiale, partecipa alla *salus animarum* che costituisce la *suprema lex*. Dal punto di vista strettamente giuridico, questo dovere si inserisce nell'obbligo di osservare le leggi della Chiesa, specialmente la partecipazione ai sacramenti e a tutti gli altri mezzi di salvezza: l'obbligo dei genitori di battezzare al più presto il loro bambino (cfr. can. 686 §1 CCEO ; can. 867 CIC ); l'obbligo dei fedeli di ricevere la Divina Eucaristia in pericolo di morte e nei tempi stabiliti da una lodevolissima tradizione o dal diritto particolare, soprattutto però nel tempo pasquale (cfr. can. 708 CCEO ; can. 922 CIC ); l'obbligo per chi è cosciente di un peccato grave di ricevere il sacramento della penitenza (cfr. can. 719 CCEO ; can. 989 CIC ). Il dovere dei pastori è contenuto nel can. 213 CIC e nel can. 16 CCEO: "I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla Parola di Dio e dai sacramenti"<sup>32</sup>.

Altra esigenza che proviene dalla condizione battesimale è l'impegno per la diffusione del messaggio divino della salvezza affinché questa giunga a tutti gli uomini<sup>33</sup>: «Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo» (can. 211 CIC e can. 14 CCEO)<sup>34</sup>. Si tratta di un vero e proprio diritto "fondamentale" dei fedeli cristiani sul piano giuridico, ma anche di un dovere sul piano morale di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Il contenuto di questo *officium et ius christifidelium* si manifesta in un contesto di libertà d'azione, presentando diverse manifestazioni in accordo con la spontaneità e la forma di azione o di organizzazione. A questo proposito si ha la *condicio libertatis*, tramite la quale i fedeli hanno il diritto di riunirsi, di fondare e di dirigere liberamente le associazioni che hanno come fine la carità o la promozione della vocazione cristiana nel mondo<sup>35</sup>: «I fedeli cristiani hanno pieno diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni per conseguire in comune quelle stesse finalità» (can. 215 CIC e can. 18 CCEO)<sup>36</sup>. Il diritto di associazione scaturisce dai sacramenti del battesimo e della confermazione, mediante i quali i fedeli cristiani partecipano alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, e alla missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo; inoltre, scaturisce dal principio inviolabile della libertà religiosa di tutti gli uomini.

Hanno pure il diritto di promuovere o sostenere l'attività apostolica anche con iniziative proprie<sup>37</sup>: «Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di

<sup>32</sup> Cfr. LEF, can. 13.

<sup>33</sup> Cfr. AG 1, 2, 5, 35-37; LG 17.

<sup>34</sup> Cfr. LEF, can. 11.

<sup>35</sup> Cfr. AA 21; GS 68.

<sup>36</sup> Cfr. LEF, can. 15.

<sup>37</sup> Cfr. AA 24-25; LG 37; PO 9.

sostenere l'attività apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica» (can. 216 *CIC* e can. 19 *CCEO*)<sup>38</sup>. Il valore di questo diritto sta essenzialmente nel riconoscimento dell'incidenza ecclesiale di queste attività, come anche nella considerazione di queste iniziative proprie come un modo legittimo di attività apostolica, alle quali si garantisce una protezione giuridica in ordine all'azione e gestione da parte dei fedeli.

Godono anche del diritto di investigare ed esporre liberamente i risultati della loro investigazione, soprattutto quando sono esperti: «In ragione della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso gli stessi Pastori e tenendo conto dell'utilità comune e della dignità delle persone» (can. 212 §3 *CIC* e can. 15 §3 *CCEO*)<sup>39</sup>. L'esercizio di questo diritto si distingue per due principi che sono esigiti dalla comunione ecclesiale: la debita sottomissione al magistero della Chiesa e l'obbligo di attuare con prudenza la manifestazione delle loro opinioni, tenendo conto del loro contenuto, il modo che si utilizza per la divulgazione e il tipo di persone davanti alle quali si espongono<sup>40</sup>. «Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di ricercare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio verso il magistero della Chiesa» (can. 218 *CIC* e can. 21 *CCEO*)<sup>41</sup>. La libertà di opinione non vi può essere nel campo della fede e della morale autenticamente proposte dal magistero. Resta sempre l'obbligo di prestare un assenso di fede a quelle verità da credere per fede divina e cattolica, come pure l'obbligo di accogliere fermamente e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi.

D'altra parte, i fedeli godono dell'immunità da ogni costrizione nella scelta del loro stato di vita: «Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita» (can. 219 *CIC* e can. 22 *CCEO*)<sup>42</sup>. Questo annulla giuridicamente l'efficacia di ogni pressione esterna, godendo del diritto alla buona fama e alla difesa della propria intimità<sup>43</sup>: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità» (can. 220 *CIC* e can. 23 *CCEO*)<sup>44</sup>. L'immunità non significa acquisizione o rivendicazione di un diritto. In questo senso nessuno può essere costretto a scegliere l'uno o l'altro stato di vita, ma ciò non implica l'obbligo ad accettare tale scelta da parte di coloro che devono dare

---

<sup>38</sup> Cfr. *LEF*, can. 16.

<sup>39</sup> Cfr. *LEF*, can. 12 §3.

<sup>40</sup> Cfr. *GE* 10; *GS* 62.

<sup>41</sup> Cfr. *LEF*, can. 18.

<sup>42</sup> Cfr. *LEF*, can. 19.

<sup>43</sup> Cfr. *GS* 26-27.

<sup>44</sup> Cfr. *LEF*, can. 20.

il proprio consenso. La violazione del diritto alla buona fama è reato penale (cfr. can. 1452 CCEO; can. 1390 CIC).

Come si può osservare, i doveri e i diritti pertinenti alla *condicio libertatis christifidelium* sono inquadrati in un determinato tipo di relazioni giuridiche risultando efficaci *erga omnes*. Al contrario, i doveri e i diritti derivati dalla *condicio subiectionis christifidelium* si rifanno al congiunto di relazioni mutue che si stabiliscono tra i fedeli e l'organizzazione ecclesiastica.

È un dovere giuridico dei fedeli cristiani, coscienti della loro responsabilità, osservare con cristiana obbedienza tutto quello che i loro pastori dichiarano come maestri della fede o stabiliscono come guide della Chiesa, in quanto rappresentanti di Cristo<sup>45</sup>: «I fedeli cristiani, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad accogliere con cristiana obbedienza ciò che i Pastori della Chiesa, che rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede oppure stabiliscono come guide della Chiesa» (can. 212 §1 CIC e can. 15 §1 CCEO)<sup>46</sup>. Unito a questo dovere giuridico è il diritto dei fedeli di manifestare ai pastori «le proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri» (can. 212 §2 CIC e can. 15 §2 CCEO)<sup>47</sup>, come anche il diritto di manifestare il proprio pensiero su quello che si riferisce al bene della Chiesa, sempre salva l'integrità della fede e dei costumi, considerando il bene comune e la dignità della persona umana<sup>48</sup>. Si tratta del diritto di petizione che consiste nel chiedere alle competenti autorità dei provvedimenti vari, legislativi o amministrativi, per il bene particolare, individuale o collettivo.

La solidarietà e la collaborazione nell'attività dell'autorità gerarchica in ordine al bene comune si concretizzano nel dovere giuridico di aiutare economicamente la Chiesa nelle sue necessità, senza escludere le prestazioni personali, soprattutto in ordine al culto divino, alle opere di apostolato e di carità, al conveniente sostentamento del clero<sup>49</sup>: «I fedeli cristiani hanno l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri» (can. 222 §1 e can. 25 §1 CCEO)<sup>50</sup>. A ciò si aggiunge l'obbligo di promuovere la giustizia sociale e di aiutare i poveri<sup>51</sup>: «Hanno anche l'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del precetto del Signore, di soccorrere i poveri con i propri redditi» (can. 222 §2 CIC e can. 25 §2 CCEO)<sup>52</sup>.

<sup>45</sup> Cfr. LG 25, 37; PO 9.

<sup>46</sup> Cfr. LEF, can. 12 §1.

<sup>47</sup> Cfr. LEF, can. 12 §2.

<sup>48</sup> Cfr. AA 6; GS 92; IM 8; LG 37; PO 9.

<sup>49</sup> Cfr. AA 21; AG 36; PO 20-21.

<sup>50</sup> Cfr. LEF, can. 23.

<sup>51</sup> Cfr. AA 8; DH 1, 6, 14; GS 26, 29, 42, 65, 68, 72, 75, 88.

<sup>52</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1928: «La società assicura la giustizia sociale allorché realizza le condizioni che consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione. La giustizia sociale è connessa con il bene comune e con l'esercizio dell'autorità».

I fedeli cristiani sono anche tutelati in caso di conflitto giuridico; infatti hanno il diritto di sollecitare la protezione giudiziale per rivendicare i loro diritti, il diritto di usare i mezzi giuridici di difesa che l'ordinamento canonico offre quando un fedele è convocato in giudizio e il diritto a non essere sanzionato se non nel modo conforme a quanto stabilisce la norma giuridica: «Ai fedeli cristiani compete di rivendicare e anche di difendere legittimamente i diritti che hanno nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto» (can. 221 §1 *CIC* e can. 24 §1 *CCEO*)<sup>53</sup>; «I fedeli cristiani hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati rispettando le prescrizioni del diritto da applicare con equità» (§2); «I fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge» (§3).

Per quanto riguarda la formazione spirituale dei fedeli, la loro educazione cristiana, la celebrazione del culto secondo le disposizioni del proprio rito, si ha una congiunzione tra i diritti di cui godono i fedeli e l'obbligo dell'autorità ecclesiastica di organizzare nel miglior modo possibile l'esercizio concreto di questi diritti<sup>54</sup>: «I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa» (can. 214 *CIC* e can. 17 *CCEO*)<sup>55</sup>. Viene garantita la libertà religiosa che si estende alla libertà di praticare il proprio rito. La violazione di questo diritto è grave quando è commessa da persone che esercitano un ufficio, un ministero o altra funzione (cfr. can. 1465 *CCEO*). Inoltre, «I fedeli cristiani, poiché sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui essere formati rettamente a conseguire la maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero della salvezza» (can. 217 *CIC* e can. 20 *CCEO*)<sup>56</sup>. La formazione diventa dunque un dovere ed un diritto imprescindibile, che coinvolge tutta la struttura sociale a diversi livelli: la Chiesa, la famiglia, la società.

I due Codici, partendo dal sacramento del battesimo, elaborano e fissano la *condicio* del fedele cristiano, come punto di riferimento e di inizio di qualsiasi altra riflessione sopra gli stati di vita e sopra le altre categorie di fedeli. In questo modo, la categoria del *christifidelis* ha un valore unificante rispetto a tutti gli altri stati di vita nella Chiesa, prima di qualsiasi tipo di diversificazione o differenziazione, secondo la propria vocazione e missione assegnate in funzione del bene del Popolo di Dio.

#### §4. Differenze tra *CIC* e *CCEO*

Elenco sintetico dei diritti e dei doveri dei fedeli cristiani nel *CIC* e nel *CCEO*<sup>57</sup>:

<sup>53</sup> Cfr. *LEF*, can. 22 §1.

<sup>54</sup> Cfr. *GE* 2; *LG* 37; *OE* 2, 3, 5; *PO* 9; *SC* 4, 19.

<sup>55</sup> Cfr. *LEF*, can. 14.

<sup>56</sup> Cfr. *LEF*, can. 17 §1.

<sup>57</sup> Cfr. OKULIK L., *La condición jurídica del fiel cristiano*, Buenos Aires 1995, 167-168.

- i) **Dovere** di mantenere la comunione con la Chiesa e di osservare le leggi della Chiesa universale e della propria Chiesa particolare (cann. 12 *CCEO* e 209 *CIC*);
  - ii) **Dovere** di procurare la santità personale come mezzo di incrementare la Chiesa e di promuovere la sua continua santificazione (cann. 13 *CCEO* e 210 *CIC*);
  - iii) **Diritto e dovere** di collaborare al messaggio della salvezza (cann. 14 *CCEO* e 211 *CIC*);
  - iv) **Dovere** di obbedienza ai Pastori, rappresentanti di Cristo, in quanto maestri della fede e guide della Chiesa (cann. 15 §1 *CCEO* e 212 §1 *CIC*);
  - v) **Diritto** di petizione, di manifestare le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i desideri ai Pastori (cann. 15 §2 *CCEO* e 212 §2 *CIC*);
  - vi) **Diritto**, e a volte **dovere**, di manifestare la propria opinione riguardo al bene comune della Chiesa, e diritto a partecipare alla formazione dell'opinione pubblica della Chiesa (cann. 15 §3 *CCEO* e 212 §3 *CIC*);
  - vii) **Diritto** di ricevere dai Pastori i beni spirituali, e, soprattutto, la Parola di Dio e i sacramenti (cann. 16 *CCEO* e 213 *CIC*);
  - viii) **Diritto** di rendere culto a Dio secondo il proprio rito e diritto alla propria spiritualità (cann. 17 *CCEO* e 214 *CIC*);
  - ix) **Diritto** di associazione e di riunione per i fini di carità, pietà o di favorire la vocazione cristiana (cann. 18 *CCEO* e 215 *CIC*);
  - x) **Diritto** all'iniziativa apostolica (cann. 19 *CCEO* e 216 *CIC*);
  - xi) **Diritto** all'educazione cattolica (cann. 20 *CCEO* e 217 *CIC*);
  - xii) **Diritto** alla giusta libertà nell'investigazione delle scienze sacre (legge naturale; cann. 21 *CCEO* e 218 *CIC*);
  - xiii) **Diritto** all'immunità nella scelta dello stato di vita (legge naturale; cann. 22 *CCEO* e 219 *CIC*);
  - xiv) **Diritto** alla propria fama e alla propria intimità (legge naturale; cann. 23 *CCEO* e 220 *CIC*);
  - xv) **Diritto** alla protezione giuridica (legge naturale; cann. 24 *CCEO* e 221 *CIC*);
  - xvi) **Dovere** di sovvenire alle necessità della Chiesa (cann. 25 §1 *CCEO* e 222 §1 *CIC*);
  - xvii) **Dovere** di promuovere la giustizia sociale e attendere alle necessità dei poveri (legge naturale; cann. 25 §2 *CCEO* e 222 §2 *CIC*).
- Raggruppamento dei diritti e doveri dei fedeli cristiani<sup>58</sup>:
- i) *situazioni relative alla fondamentale uguaglianza*: uguaglianza nella dignità e nell'agire (can. 208 *CIC* ; can. 11 *CCEO*); obbligo di conservare sempre la comunione (can. 209 *CIC* ; can. 12 *CCEO*); obbligo di tendere alla santità (can. 210 *CIC* ; can. 13 *CCEO*); obbligo di partecipare alla missione della Chiesa (can. 211 *CIC* ; can. 14 *CCEO*).
  - ii) *Obblighi e diritti che derivano dal rapporto dei fedeli con la gerarchia*: obbligo dell'obbedienza (can. 212 §1 *CIC* ; can. 15 §1 *CCEO*); diritto

<sup>58</sup> Cfr. LONGHITANO A., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, op. cit., 35-36.



di manifestare ai pastori le proprie necessità (§2); diritto e dovere di manifestare ai pastori e alla comunità il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (§3).

- iii) *Diritti ai mezzi di santificazione*: diritto di ricevere dai pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa (can. 213 *CIC* ; can. 16 *CCEO*); diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito e di seguire un proprio metodo di vita spirituale (can. 214; can. 17 *CCEO*).
- iv) *Obblighi e diritti circa la missione della Chiesa*: diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni e di tenere riunioni (can. 215 *CIC* ; can. 18 *CCEO* ); diritto di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative (can. 216 *CIC* ; can. 19 *CCEO*); diritto a ricevere un'educazione cristiana (can. 217 *CIC* ; can. 20 *CCEO*); diritto alla libertà di ricerca e a far conoscere il proprio pensiero per coloro che si dedicano alle scienze sacre (can. 218 *CIC* ; can. 21 *CCEO*).
- v) *Alcuni diritti personali*: diritto alla libera scelta del proprio stato (can. 219 *CIC* ; can. 22 *CCEO* ); diritto alla propria buona fama e a difendere la propria intimità (can. 220 *CIC* ; can. 23 *CCEO*).
- vi) *Tutela dei diritti*: diritto di difendere legittimamente i propri diritti presso il foro ecclesiastico (can. 221 §1 *CIC* ; can. 24 §1 *CCEO*); diritto ad essere giudicati secondo le leggi applicate con equità (§2); diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge (§3).
- vii) *Obblighi di prevalente contenuto sociale*: dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222 §1 *CIC* ; can. 25 §1 *CCEO*); di promuovere la giustizia sociale e di soccorrere i poveri (§2); obbligo di tenere conto nell'esercizio dei propri diritti del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri (can. 223 *CIC* ; can. 26 *CCEO*).

Circa l'intestazione nei due Codici abbiamo già detto. L'elenco dei diritti e doveri è uguale ad eccezione del can. 207 *CIC* che manca nel *CCEO* e del can. 10 che manca nel *CIC* .

Il can. 207 §1 *CIC* afferma: «Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici». Nel §2: «Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità»<sup>59</sup>.

La distinzione tra ministri sacri e laici è di istituzione divina e trova il suo fondamento nella ricezione dell'ordine sacro. Nel §2 del can. 207 *CIC*, invece, la distinzione tra i fedeli viene effettuata a partire dalla struttura

<sup>59</sup> Cfr. *LEF*, can. 25 §§1-2.

carismatico-istituzionale della Chiesa, portando ad una tripartizione che comprende chierici, laici e consacrati<sup>60</sup>.

Più che di una vera e propria lacuna nel *CCEO*, si tratta di una scelta ben precisa, in quanto, per divina istituzione i chierici si distinguono da tutti gli altri fedeli<sup>61</sup>. Infatti nel can. 323 *CCEO* si dice: «I chierici, che sono chiamati anche ministri sacri, sono dei fedeli cristiani che, eletti dall'autorità ecclesiastica competente, mediante il dono dello Spirito Santo ricevuto nella sacra ordinazione, sono deputati a essere ministri della Chiesa partecipando alla missione e alla potestà di Cristo Pastore» (§1); «I chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani» (§2). Nonostante la fonte conciliare comune ai due Codici, LG 10, la proposta di utilizzare anche per il Codice orientale il testo del can. 207§1 *CIC* fu respinta, per evitare una indebita latinizzazione<sup>62</sup>; infatti, non è congeniale alle tradizioni e alla mentalità dell'Oriente ritenere che tutti coloro che non sono chierici *laici nuncupantur*<sup>63</sup>.

Il can. 10 *CCEO* non è presente nel *CIC* ed era il canone introduttivo del Titolo *De magisterio ecclesiastico*, inserito nel Titolo I, data la sua straordinaria importanza e natura: «I fedeli cristiani, profondamente attaccati alla Parola di Dio e inoltre aderendo al vivo magistero autentico della Chiesa, hanno l'obbligo di conservare integralmente la fede, custodita e trasmessa a prezzo altissimo dai loro antenati, e di professarla apertamente, come pure di approfondirla sempre più con l'esercizio e di farla fruttificare nelle opere di carità». Fondamentale obbligo dei fedeli cristiani è accogliere la Parola di Dio e aderire al magistero autentico della Chiesa, cioè conservare integralmente la fede, professarla apertamente, viverla e animarla con le opere di carità. Il can. 598 *CCEO* esplicita questo obbligo. Inoltre, i fedeli cristiani devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi e unite e siano feconde per la gloria di Dio (cfr. LG 27).

Anche per il *CIC* non si tratta di una vera e propria lacuna, perché si tiene presente il can. 754: «Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi».

### §5. Conclusione

L'Osservatore permanente della Santa Sede all'UNESCO, Mons. FRANCESCO FOLLO, intervenendo il 14 ottobre scorso, a Parigi, alla 180° Sessione del Consiglio esecutivo di questa Organizzazione delle Nazioni Unite per commemorare il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ha lodato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come «uno dei più bei frutti della convergenza tra le differenti tradizioni culturali e religiose, che si è rivelata uno strumento importante per

<sup>60</sup> Cfr. ŽUŽEK I., *Bipartizione o tripartizione dei "christifideles" nel CIC e nel CCEO*, in *Apollinaris* 67 (1994), 63-88.

<sup>61</sup> Cfr. *PO* 2; *LG* 10, 32; Concilio di Trento, sess. XXIII, *De ordine*, cap. 4, can. 4.

<sup>62</sup> *Nuntia* 28 (1989), 59.

<sup>63</sup> Cfr. *Nuntia* 21 (1985), 6.

proteggere la persona umana e preservarne la dignità». Oltre a questo, ha aggiunto: «i diritti umani si sono rivelati un mezzo efficace per preservare la pace nel mondo», sottolineando poi che la loro promozione oggi può risultare «efficace nel colmare le disuguaglianze fra i Paesi e i gruppi sociali». Riferendosi allo stato di applicazione del *Piano d'Azione dell'UNESCO*, l'Osservatore permanente della Santa Sede ha detto che questi diritti sono «espressione della legge naturale, che è iscritta nel cuore dell'uomo e che è presente nelle differenti culture e civiltà». Se da una parte «la percezione dei diritti dell'uomo si evolve nel tempo», dall'altra – ha continuato – «l'essere radicati nella persona umana conferisce loro uno statuto universale»<sup>64</sup>.

La Chiesa ritiene che i diritti umani esprimano la trascendente dignità della persona, unica creatura amata da Dio per se stessa, fine e mai mezzo, e pensa che la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948 sia stata un momento di fondamentale importanza nella maturazione, da parte dell'umanità, di una coscienza morale consona alla dignità della persona.

La Chiesa fin dalla sua istituzione si è fatta promotrice dei diritti dell'uomo fondati sulla dignità della persona creata ad immagine di Dio, ma assunse un atteggiamento di rifiuto dinanzi alle dichiarazioni dei diritti dell'uomo formulate nel contesto della cultura illuministica. Man mano che la situazione della società europea si chiarì, il rifiuto si trasformò in un atteggiamento di prudenza e poi di piena accettazione.

Con il Vaticano II si pose il problema della possibilità di riconoscere come autentici, alla luce della fede, i diritti dell'uomo formulati nei diversi contesti socio-politici. Si adottò un metodo più rigorosamente teologico che si fondasse sul dato biblico per individuare i diritti fondamentali dell'uomo derivanti dalla sua condizione di essere creato a immagine di Dio e redento dal sangue di Cristo.

Il Sinodo dei Vescovi del 1967 fra i principi ispiratori della riforma codiciale approvò quello di riconoscere e garantire i diritti dei fedeli contenuti sia nel diritto naturale sia nel diritto divino positivo<sup>65</sup>.

Con i due Codici della Chiesa cattolica abbiamo un elenco di diritti e doveri che possiamo definire “programmatici”, basati sulla dottrina conciliare. Questi, in gran parte, scaturiscono dalla incorporazione alla Chiesa, in forza del battesimo. Alcuni di essi, tuttavia, derivano dalla legge naturale, ma, inseriti nell'ordinamento ecclesiastico, assumono, per i cristiani, una specifica conferma canonica.

I Codici della Chiesa mettono diritti e doveri gli uni accanto agli altri, perché entrambi hanno la stessa funzione, quella di motivare ognuno a crescere nello stato di figlio di Dio. Il divenire figlio di Dio è dono del Cristo, ma richiede come corrispettivo la compartecipazione del fedele cristiano, come è necessario in ogni legame interpersonale.

LORENZO LORUSSO, OP

<sup>64</sup>Ved.: [www.zenit.org](http://www.zenit.org)

<sup>65</sup> Cfr. *Communicationes* 1 (1969), 77-120.